

Dopo 18 anni l'Inpdap condannata per un errore commesso sulla pratica di una prof

# Non c'è prescrizione per il riscatto

DI FRANCO BASTIANINI

**L'**Inpdap risponde degli errori commessi 18 anni fa dall'Enpas. Potrebbe fare giurisprudenza la decisione n. 7284 del 5 ottobre 2010 con la quale la sezione sesta del Consiglio di stato, nell'accogliere un ricorso in appello presentato avverso una sentenza del Tar di Reggio Calabria, ha affermato che in caso di errore imputabile all'ente previdenziale non può trovare applicazione l'art. 2946 del codice civile secondo il quale i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni. Questi i fatti.

Nel 1966 una docente aveva presentato domanda di riscatto ai fini della buonuscita sia degli anni di servizio di pre-ruolo che quelli del corso di laurea. Dopo nove anni, con delibera del 30 aprile 1975 l'Enpas, l'istituto di previdenza successivamente incorporato nell'Inpdap, aveva ammesso al riscatto sette anni. Il provveditore agli studi, con un provvedimento del 19 maggio 1975, aveva autorizzato la ritenuta mensile a scapito del contributo di riscatto come deliberato dall'Enpas. Il provvedimento non era stato impugnato dalla docente. Accortasi, prima di andare in pensione il 1° settembre 1993, che nella delibera di riscatto non erano stati conteggiati gli anni universitari, come espressamente richiesti nella domanda presentata nel 1966, aveva inoltrato formale richiesta

all'istituto di una rettifica del provvedimento. Rettifica negata. Avverso tale diniego la docente aveva presentato ricorso al Tar di Reggio Calabria con il quale chiedeva il riconoscimento del diritto all'accoglimento integrale della domanda originale con la misura del contributo di riscatto riferito all'epoca della presentazione della domanda. Il tribunale amministrativo respingeva il ricorso accogliendo la tesi sostenuta dall'Inpdap secondo la quale la pretesa della docente non poteva trovare accoglimento essendo intervenuta la prescrizione essendo trascorsi 10 anni dal ricevimento della delibera dell'Enpas.

I giudici della sezione sesta del Consiglio di stato non sono stati, invece, dello stesso avviso. Dopo avere respinto l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall'Inpdap, in quanto non presentata in sede di prima istanza, hanno sottolineato come in punto di fatto non era possibile parlare di decorso di una eventuale prescrizione, poiché i provvedimenti che aveva ricevuto la docente nel corso del rapporto di lavoro non erano tali da farle percepire l'effettivo contenuto lesivo del provvedimento.

Pertanto, avendo la docente fatto regolare richiesta di riscatto degli anni di laurea nel 1966, il suo diritto, sempre ad avviso dei giudici del Consiglio di stato, doveva essere riconosciuto unitamente all'applicazione delle tabelle di riscatto previste all'epoca della domanda.

—©Riproduzione riservata—



La sede del Consiglio di stato

